

# GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Art. 86 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Le offerte economiche sono corredate, sin dalla presentazione, da una relazione contenente le giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ed inserito nella busta chiusa e sigillata concernente l'offerta economica.

Nella relazione a giustificazione del prezzo la ditta deve:

- 1) scomporre il prezzo offerto nelle singole voci prezzo (es. prezzo dei materiali, manodopera, trasporto, spese generali, assicurazioni, utile d'impresa, ecc.);
- 2) indicare i costi della sicurezza che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture;
- 3) formulare le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131 D.lgs. 163/2006, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.